(N. 2622)

SENATO DELLA REPUBBLICA

DISEGNO DI LEGGE

presentato dal Presidente del Consiglio dei Ministri
(DE GASPERI)

di concerto col Ministro ad interim del Tesoro
(PELLA)

COMUNICATO ALLA PRESIDENZA IL 21 OTTOBRE 1952

Concessione di un contributo straordinario di lire 2.000.000 a favore dell'Associazione nazionale veterani e reduci garibaldini, da destinare al funzionamento della Casa di riposo per vecchi garibaldini in Gaeta, per l'anno 1951.

Onorevoli Senatori. — Com'è noto, lo Stato concorre alle spese di funzionamento della Casa di riposo per vecchi garibaldini in Gaeta, con una sovvenzione annua.

Per gli scorsi anni 1949 e 1950 la misura della sovvenzione venne fissata in lire 2 milioni, rispettivamente con leggi 17 febbraio 1951, n. 92, e 23 febbraio 1952, n. 89.

L'Associazione nazionale veterani e reduci garibaldini «Giuseppe Garibaldi» che gestisce la Casa di riposo predetta, ha chiesto che anche per l'anno 1951 venga concesso uguale contributo, facendo presente che è invariato il numero di garibaldini tuttora viventi, cui si rivolge l'opera benefica della nobile istituzione.

In considerazione degli scopi perseguiti dalla Casa di riposo, e tenuto conto che da molti anni essa viene sovvenzionata dallo Stato è stato predisposto l'unito disegno di legge, con il quale viene concesso all'Associazione il contributo richiesto.

Il provvedimento prevede che il relativo onere sarà fronteggiato con un'aliquota delle maggiori entrate accertate col primo provvedimento legislativo di variazioni al bilancio per l'esercizio finanziario 1951–52.

DISEGNO DI LEGGE

Art. 1.

È autorizzata la concessione, a favore della Associazione nazionale veterani e reduci garibaldini, di un contributo straordinario di lire 2.000.000 per il funzionamento della Casa di riposo per i vecchi garibaldini in Gaeta, per l'anno 1951.

Art. 2.

Alla copertura dell'onere relativo sarà provveduto con una aliquota delle maggiori entrate accertate col primo provvedimento legislativo di variazioni al bilancio per l'esercizio finanziario 1951–52.

Il Ministro per il tesoro è autorizzato ad apportare con propri decreti le occorrenti variazioni di bilancio.